

DELIBERAZIONE 14 MAGGIO 2015
226/2015/R/EFR

RINNOVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI RIESAME DELLA RICHIESTA DI VERIFICA E CERTIFICAZIONE DI RISPARMI ENERGETICI CON CODICE 0691455100406R006, PRESENTATA DALLA SOCIETÀ EUROEDIL '98 S.R.L. IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, 20 MARZO 2015, N. 759/2015

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 14 maggio 2015

VISTI

- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 20 luglio 2004, recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" e il decreto del Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 20 luglio 2004, recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164";
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 21 dicembre 2007, recante "Revisione a aggiornamento dei decreti 20 luglio 2004, concernenti l'incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia, il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili";

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 28 dicembre 2012, recante "Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi" (di seguito: decreto interministeriale 28 dicembre 2012);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 settembre 2003, n. 103/03;
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2007, n. 18/07;
- la deliberazione dell'Autorità 12 luglio 2007, n. 173/07;
- la deliberazione dell'Autorità 16 luglio 2008, EEN 22/08;
- la deliberazione dell'Autorità 15 giugno 2009, EEN 7/09 (di seguito: deliberazione EEN 7/09);
- la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2009, EEN 22/09 (di seguito: deliberazione EEN 22/09);
- la deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2011, EEN 9/11;
- la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sez. III (di seguito: Tar Lombardia), 12 marzo 2009, n. 1887 (di seguito: sentenza n. 1887/2009);
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, depositata il 22 marzo 2010, n. 1635;
- la sentenza del Tar Lombardia, 20 marzo 2015, n. 759 (di seguito: sentenza n. 759/2015).

CONSIDERATO CHE:

- con sentenza n. 759/2015, il Tar Lombardia ha accolto il ricorso proposto dalla società Euroedil '98 S.r.l. avverso la deliberazione EEN 22/09, con la quale l'Autorità, a conclusione del procedimento di riesame avviato con la deliberazione EEN 7/09 in ottemperanza alla sentenza del medesimo Tar n. 1887/2009, aveva rigettato l'istanza di verifica e certificazione avente codice 0691455100406R006, presentata dalla medesima società in data 23 gennaio 2007;
- in particolare, con la sentenza di cui al precedente punto, è stata annullata la deliberazione EEN 22/09 "*con il conseguente obbligo dell'Autorità di verificare se il tasso effettivo di ritorno dei buoni inviati dello 0,55% trova conferma nella documentazione di acquisto, spedizione e consegna dei kit, indipendentemente dal fattore temporale*";
- ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto interministeriale 28 dicembre 2012 l'Autorità garantisce la valutazione e la certificazione dei risparmi correlati alle richieste presentate prima della data del trasferimento della gestione del meccanismo dei certificati bianchi alla società Gestore dei Servizi Energetici S.p.A..

RITENUTO CHE SIA NECESSARIO:

- procedere, in esecuzione della sentenza del Tar Lombardia n. 759/2015, alla rinnovazione del procedimento di riesame della richiesta di verifica e certificazione di risparmi energetici con codice 0691455100406R006 presentata dalla società Euroedil '98 S.r.l.

DELIBERA

1. di procedere all'ulteriore rinnovazione del procedimento di riesame della richiesta di verifica e certificazione di risparmi energetici con codice 0691455100406R006 presentata dalla società Euroedil '98 S.r.l. in esecuzione della sentenza del Tar Lombardia n. 759/2015;
2. di attribuire la responsabilità del procedimento al Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità;
3. di acquisire agli atti della nuova istruttoria tutti i documenti depositati da Euroedil '98 S.r.l nell'ambito del procedimento citato;
4. di fissare in 180 (centottanta) giorni, decorrenti dalla data di comunicazione del presente atto, il termine di durata del procedimento;
5. di rendere noto che i soggetti legittimati a partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.P.R. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Mercati dell'Autorità;
6. di rendere noto che coloro che partecipano al procedimento, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite all'Autorità, debbano presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del d.P.R. 244/01 contestualmente alla produzione dei documenti e delle memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
7. di rendere noto che chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.P.R. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni, che decorre dalla data di notificazione del presente provvedimento per Euroedil '98 S.r.l ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. 244/01, mentre decorre dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo d.P.R. 244/01;
8. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla società Euroedil '98 S.r.l con sede in Roma, viale del Ciclismo 1;

9. di trasmettere altresì alla società Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. il presente provvedimento, per le attività di competenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto interministeriale 28 dicembre 2012;
10. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

14 maggio 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni